Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 marzo 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1103**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Nicolò, in comune di Centa San Nicolò (Trento).

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trento in data 7 ottobre 1919, integrato con dichiarazione e postilla 7 aprile 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicolò nel comune di Centa San Nicolò (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 120. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. **1104**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in località Villetta del comune di Savona.

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 26 gennaio 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Filippo Neri, con sede nella Chiesa della Purificazione di Maria Vergine, in località Villetta del comune di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 122. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1954.

Concessione di piscicoltura nel laghetto di « Negrisiola » in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del 10 dicembre 1951 della Società Adriatica di Elettricità, con sede in Venezia, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del laghetto di Negrisiola, situato in località Savassa in comune di Vittorio Veneto;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Treviso;

Presa visione del deposito in numerario quietanza n. 22 e n. 116272 di posizione, in data 4 luglio 1953, di L. 20.000 (ventimila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 11 maggio 1953 stipulato presso la Prefettura di Treviso e l'annessa planimetria facente parte integrante dei documenti ora citati, comprendente le acque richieste in concessione;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società Adriatica di Elettricità, rappresentata dal signor ing. Mario Mainardis, le acque del laghetto di Negrisiola che si estendono per una lunghezza di m. 200 (duecento) circa, e scorrenti nel territorio del comune di Vittorio Veneto, in località Savassa.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 10.000 (diecimila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Treviso è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 gennaio 1954

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 155. — PALADINI

(1024)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 9 gennaio 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Campobasso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941 relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Campobasso emanato in data 2 gennaio 1945, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Gaetano Giampaolo;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 6 aprile 1951, ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Campobasso successivamente modificato per sopravvenuti accertamenti fiscali e ripresentato in data 3 dicembre 1953;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata già data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 agosto 1951 e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso n. 10 del 3 agosto 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è venuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	13.839,15
Debitori	»	315.113,85
Immobilizzi	»	70.555 —
	L.	399.508 —
Contributo Consocarni a copertura deficit finale	»	171.567,99
	L.	571.075,99

Passivo liquidato

Creditori	L.	169.482,50
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	199.664,40
b) altri oneri	»	201.929,09
	L.	571.075,99

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Campobasso è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma di Campobasso deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Campobasso saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 9 gennaio 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
SALOMONE

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Caorle

Con decreto 19 dicembre 1953, n. 3838, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, non più occorrente alle esigenze della bonifica Lugugnana, riportata sul catasto del comune censuario di Caorle, con il mappale 43, foglio VI, per complessivi mq. 1040.

(847)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Napoli

Con decreto Ministeriale 8 gennaio 1954, n. 3441, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno di mq. 419 compresa in catasto del comune di Napoli tra le particelle 11, 18, 32, 33, 34, 10, 40 e 23 del foglio 31 (sezione Chiaia) sito a margine della via Roma a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio del Bacino inferiore del Volturno.

(914)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Crocchio in provincia di Catanzaro

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, registrato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 1954, al registro n. 2, foglio n. 171, è stato determinato ai sensi e per gli effetit del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Crocchio, ricadente nei comuni di Taverna, Sersale, Cerva, Petronà, Blecastro, Andali e Marcedusa in provincia di Catanzaro.

(863)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Uria in provincia di Catanzaro

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, registrato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 1954, al registro n. 2, foglio n. 173, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Uria, ricadente nei comuni di Sersale, Zagarise, Albi. Sellia, Magisano e Saveria Simari in provincia di Catanzaro.

(864)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Frasso ed affluenti in provincia di Catanzaro

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, registrato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 1954, al registro n. 2, foglio n. 172, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Frasso e dei suoi affluenti nei comuni di Sersale e Cropani in provincia di Catanzaro.

(865)

Revoca del permesso di pesca del temolo, con la canna in un tratto del fiume Po (Cuneo)

La disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 6 febbraio 1936, concernente il permesso di pescare il temolo, con la canna, durante il periodo di divieto di pesca di detta specie ittica, nelle acque del fiume Po, in provincia di Cuneo, e precisamente dal torrente Ghiandone al torrente Cantogno, è revocata.

(922)

Divieto di pesca in un tratto del torrente Pennavaire scorrente nel comune di Castelbianco (Savona)

Nel tratto del torrente Pennavaire, scorrente nel comune di Castelbianco (Savona) e precisamente dal ponte Colombaire fino alla località San Pietro, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino alle ore 12 del 15 gennaio 1957.

(917)

Divieto di pesca in un tratto del torrente Pennavaire scorrente nel comune di Nasino (Savona)

Nel tratto del torrente Pennavaire, scorrente nel comune di Nasino (Savona) e precisamente dal confine con la provincia di Cuneo fino al ponte della frazione Borgo, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino alle ore 12 del giorno 15 gennaio 1957.

(918)

Divieto di pesca in un tratto del torrente Varatello scorrente nel comune di Toirano (Savona)

Nel tratto del torrente Varatello, scorrente nel comune di Toirano (Savona) e precisamente dalla località Salto del Lupo verso il rio della Valle, per un lunghezza di circa due chilometri, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino alle ore 12 del 15 gennaio 1957.

(920)

Divieto di pesca in un tratto del torrente Neva scorrente nel comune di Zuccarello (Savona)

Nel tratto del torrente Neva, scorrente nel comune di Zuccarello (Savona) e precisamente dalla Chiusa di Galleano fino al Ritano Bianco la pesca, comunque esercitata, è vietata fino alle ore 12 del 25 gennaio 1957.

(921)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Val del Foglia »

Con decreto Presidenziale 22 novembre 1953, n. 352, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1954, al registro n. 1, foglio n. 327, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1943, n. 2-b, è stato provveduto all'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Val del Foglia » fino a comprendere i terreni dei comuni di Badia Tebalda, Sestino, Borgopace e Mercatello, nonchè la restante parte del territorio del comune di Carpegna, in provincia di Pesaro.

(1000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta, relativi alle semestralità scadute il 1° gennaio 1951, 1° luglio 1951, 1° luglio 1952, 1° gennaio 1953 e 1° luglio 1953, appartenenti al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 523668, del capitale nominale di L. 9000, intestato al « Comune di Vercelli per l'erigendo Asilo infantile o Giardino d'infanzia dei Fratelli Vitalevi ».

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi sui tagliandi predetti.

Roma, addì 20 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,83	646 —
» Firenze	624,80	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,84	646 —
» Napoli	624,85	645,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,83	646,25
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,83	—
» Venezia	624,82	646,325

Media dei titoli del 3 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,775
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 3 % lordo	80 —
Id. 5 % 1935	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	92,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A Lit. 624,83
1 dollaro canadese » 646,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,54

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Latteria sociale Turnaria di Cà Lion », con sede in Cà Lion di San Biagio di Callalta, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1954, la Società cooperativa « Latteria sociale Turnaria di Cà Lion », in Cà Lion di San Biagio Callalta, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Bruno Ferraro.

(972)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 novembre 1953, n. 340.3.9052/20400.12.72, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona;

Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.3/12447, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Antonio But con il vice prefetto dott. Italo Antonucci, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Savona con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice profetto dott. Italo Antonucci, nominato prefetto e trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Italo Antonucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona, il vice prefetto dott. Mario Vegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(909)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1952.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, col quale è stato indetto un concorso per esame a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e l'art. 2 della legge 15 luglio 1950 che determinano le preferenze per i concorrenti di pari merito;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 (art. 20) e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13) che dettano norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni;

Vista la tabella di ripartizione del personale degli Archivi notarili approvata con decreto Ministeriale 18 marzo 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nello espletamento del suindicato concorso per esame a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ed è approvata la seguente:

Graduatoria di merito

COGNOME E NOME	Media esami scritti	Votazione prove orali	Votazione complessiva
1. Coda Margherita	9 —	9,20	18,20
2. Carnazzo Velia	8,627	9 —	17,627
3. Dolci Maria Adelaide	8,75	8,70	17,45
4. Mazzilli Cataldo, nato il 29-3-1927	8 —	9 —	17 —
5. Taglione Aida, nata il 20-6-1932	8,25	8,75	17 —
6. Spina Giuseppe	8 —	8,50	16,50
7. Santoni Giovanni, combattente	7,75	8,25	16 —
8. Frizzante Armando coniugato con un figlio	8 —	8 —	16 —
9. Matergia Giovanni	7,75	8,20	15,95
10. Quatela Salvatore	7,25	8,50	15,75
11. Marcotullio Pierino	7,25	8,40	15,65
12. Milazzo Carlo, nato il 4-2-1932	7,25	8,10	15,35
13. Salerno Egidio, nato il 24-10-1933	7,25	8,10	15,35
14. Vincolo Domenico	7,25	7,75	15 —
15. Guerrini Sergio	7,125	7,60	14,725
16. Paterni Giovanni	7,625	7 —	14,625
17. Aveta Vincenzo, combattente, impiegato di ruolo Amministrazione Stato	7,50	7 —	14,50
18. Iannice Gaetano	8,25	6 —	14,25
19. Cinelli Ferdinando	7,25	6,50	13,75

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori nell'ordine seguente i candidati:

1. Coda Margherita punti 18,20
2. Carnazzo Velia » 17,627
3. Dolci Maria Adelaide » 17,45
4. Mazzilli Cataldo, nato il 29-3-1927 » 17 —
5. Taglione Aida, nata il 20-6-1932 » 17 —
6. Spina Giuseppe » 16,50
7. Santoni Giovanni, combattente » 16 —
8. Frizzante Armando, coniugato con un figlio » 16 —
9. Matergia Giovanni » 15,95
10. Quatela Salvatore » 15,75
11. Marcotullio Pierino » 15,65
12. Milazzo Carlo » 15,35
13. Aveta Vincenzo, combattente, impiegato di ruolo Amministrazione Stato » 14,50

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i candidati:

1. Salerno Egidio punti 15,35
2. Vincolo Domenico » 15 —
3. Guerrini Sergio » 14,725
4. Paterni Giovanni » 14,625
5. Iannice Gaetano » 14,25
6. Cinelli Ferdinando » 13,75

Roma, addì 30 gennaio 1954

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1954
Registro n. 5, foglio n. 18. — OLIVA

(1014)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno (grado 7°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modifiche al suddetto regolamento;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa le ricompense al valore militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 477, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti delle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi e in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva a cinque anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1953, n. 65919/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno col trattamento economico previsto per il grado 7° gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli. La Commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione, nello stabilire la graduatoria, terrà conto del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico, degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso Università italiane od altri Istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), e pervenire non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. — ~~Certificato di nascita dal quale risulti che~~, alla data del presente decreto, l'aspirante non ha oltrepassato i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

2. — Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

3. — Certificato generale del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

4. — Certificato di buona condotta morale, civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. – Estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427, del giornale militare del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito. Coloro che abbiano appartenuto o appartengono alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della Marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e successive integrazioni.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 — in qualunque categoria di invalidità rientrino – dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro — Pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dall'Amministrazione del tesoro — Pensioni di guerra – al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

6. – Diploma di laurea universitaria in matematica. Oltre al titolo espressamente indicato sopra potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreché, ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi, siano da ritenere equipollenti al detto titolo, espressamente specificato. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di detta laurea; non saranno ritenuti sufficienti i certificati, a meno che non si dimostri l'impossibilità di presentare detti titoli originali o copie autentiche di lauree perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche.

7. — Certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari.

8. — Fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

9. — Tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica dei candidati nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie.

10. – I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, mentre coloro che abbiano figli dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

11. – Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri **1, 2,** 3, 4 e 8, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Accademia navale in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Marina militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Marina, di concerto con quello della pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori dell'Accademia navale, membri;
due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato, con decreto Ministeriale, professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa-Marina, su proposta motivata del Comando della Accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1954
Registro n. 3, *foglio n.* 161

(1016)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 24742 in data 12 novembre 1953, con cui il dott. Nicola Simonetti di Francesco, primo classificato, venne dichiarato vincitore del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto;

Vista la lettera dello stesso dott. Simonetti in data 30 gennaio 1954 con cui, per motivi di studio, dichiara esplicitamente di rinunciare al posto come sopra conferitogli;

Ritenuto che nel decreto prefettizio innanzi citato, inerente alla approvazione della graduatoria del concorso di cui trattasi, risulta secondo classificato il dott. Luigi Lo Papa di Vincenzo;

Ritenuto di dover provvedere alla copertura del posto suindicato;

Visto l'art. 75 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1925, n. 231;

Decreta:

Il dott. Luigi Lo Papa di Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Taranto.

Taranto, addì 11 febbraio 1954

Il prefetto: Gaipa

(989)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 28235/3ª in data 23 settembre 1950, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 14 marzo 1953, parzialmente modificato con successivo decreto del 26 novembre 1953;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visti il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1949:

1. Triolo dott. Giuseppe di Calogero punti 51,091 su 100
2. Perricone dott. Giuseppe di Paolo » 49,540 »
3. Raccuja dott. Giuseppe di Salvatore » 46,842 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Agrigento e del comune di Ribera.

Agrigento, addì 16 febbraio 1954

Il prefetto: De Vito

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8114 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1949;

Considerato che fra i concorrenti dichiarati idonei è compreso un invalido civile di guerra — il dott. Raccuja Giuseppe — giusta certificato allegato alla domanda di ammissione al concorso rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in data 6 novembre 1950 attestante che il predetto ha diritto ai benefici previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Considerato che, non essendo il comune di Ribera in regola con la percentuale prevista dalla legge predetta per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, il predetto concorrente ha diritto alla precedenza assoluta per la nomina nel posto messo a concorso;

Visto l'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il combinato disposto degli articoli 9 di tale legge e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Raccuja Giuseppe di Salvatore è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto prefettizio n. 28235 in data 23 settembre 1950 ed assegnato alla condotta medica del comune di Ribera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Agrigento e del comune di Ribera.

Agrigento, addì 16 febbraio 1954

Il prefetto: De Vito

(985)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.